

04/12/2007 - Trasparenza delle condizioni economiche del contratto

Sia l'art.X.III.5, riguardante il documento di sintesi, sia l'art.X.IV.5, riguardante il contenuto obbligatorio dei contratti, hanno per oggetto le condizioni economiche: occorre pertanto riportarle su entrambi i documenti?

La duplicazione è solamente apparente, in quanto l'art.X.III.5, al comma 3, precisa che il documento di sintesi "costituisce parte integrante del contratto e ne funge da frontespizio"; di conseguenza qualsiasi condizione e/o informazione riportata nel documento di sintesi, è da intendersi ad ogni effetto riportata anche "in contratto", anzi nella parte di contratto di maggior evidenza (frontespizio). Sul piano applicativo è pertanto ammissibile - e consigliabile - che tutte le condizioni di rilevanza economica del contratto, richiamate dall'art.X.IV.5, trovino idonea collocazione unicamente nel documento di sintesi, omettendole nel prosieguo del documento o/e rinviandole al frontespizio, proprio allo scopo di evitare duplicazioni e conseguenti rischi di difformità di contenuto.